



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIORGIO – WOOLF”

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ☎ 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
✉ Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - ✉ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, DELL'ACCESSO CIVICO E PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, RICERCA E VISURA

(Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 16 del 26 giugno 2026)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - i costi di riproduzione, i diritti di ricerca e visura e le modalità di pagamento dovuti per il rilascio di copie di documenti amministrativi.
2. Il Regolamento è adottato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia e tutela della riservatezza, garantendo il corretto bilanciamento tra diritto di accesso e protezione dei dati personali.

Art. 2 – Definizione di documento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, informatica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Istituto e concernenti attività di pubblico interesse.
2. Costituiscono documenti amministrativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - elaborati e verbali relativi agli esami di Stato;
 - atti degli scrutini e relativi verbali nei limiti consentiti dalla normativa sulla privacy;
 - graduatorie interne e d'istituto;
 - documentazione relativa alle procedure di reclutamento del personale;
 - documentazione inerente procedure di acquisto, affidamento e contratti;
 - verbali degli organi collegiali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIORGIO – WOOLF”

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ☎ 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
✉ Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - ✉ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

Art. 3 – Soggetti legittimati

1. Hanno diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
 2. Non sono ammissibili richieste volte a un controllo generalizzato sull'operato dell'Istituto.
-

Art. 4 – Accesso informale

1. Qualora non sussistano controinteressati e non vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta anche verbale.
 2. L'accesso informale può avvenire mediante:
 - presa visione dei documenti;
 - indicazione della pubblicazione contenente le informazioni richieste;
 - estrazione di copia.
-

Art. 5 – Accesso formale

1. Nei casi in cui:
 - siano presenti controinteressati;
 - vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente;
 - non sia possibile l'immediato accoglimento dell'istanza;

il richiedente deve presentare apposita domanda scritta utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto.

2. La richiesta deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - gli estremi del documento richiesto ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
 - la motivazione e l'interesse giuridicamente rilevante;
 - eventuale delega e documento del delegante.
-

Art. 6 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente scolastico.
 2. Il Dirigente scolastico può delegare specifiche attività istruttorie al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o ad altro dipendente individuato formalmente.
-



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIORGIO – WOOLF”

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ☎ 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
✉ Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - ✉ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

Art. 7 – Termine del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
 2. In caso di richiesta incompleta o irregolare il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa.
 3. Qualora siano presenti controinteressati, il termine può essere prorogato nei limiti previsti dalla normativa vigente per consentire le necessarie comunicazioni.
-

TITOLO III

LIMITI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO

Art. 8 – Esclusioni dal diritto di accesso

1. Sono esclusi dall'accesso i documenti sottratti dalla normativa vigente, dal D.M. 10 gennaio 1996 n. 60 e dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
 2. In particolare, sono esclusi:
 - atti contenenti dati personali particolari o giudiziari non indispensabili alla tutela di interessi giuridici del richiedente;
 - documentazione sanitaria relativa al personale e agli studenti;
 - rapporti informativi e valutativi sul personale;
 - atti concernenti procedimenti disciplinari, penali o ispettivi nei limiti previsti dalla legge;
 - appunti, bozze e documenti preparatori privi di rilevanza esterna.
-

Art. 9 – Differimento dell'accesso

1. L'accesso può essere differito quando sia necessario salvaguardare esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa.
 2. In particolare, il differimento può essere disposto:
 - durante lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive;
 - durante le procedure di gara e affidamento;
 - nel corso di procedimenti ispettivi;
 - nei procedimenti disciplinari fino alla loro conclusione.
-

TITOLO IV

COSTI DI RIPRODUZIONE, RICERCA E VISURA

Art. 10 – Costi di riproduzione

1. L'estrazione di copie cartacee è soggetta ai seguenti rimborsi:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIORGIO – WOOLF”

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ☎ 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588

✉ Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - ✉ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

Formato	Costo
A4	€ 0,25 per facciata
A3	€ 0,50 per facciata

- Qualora sia necessario oscurare dati personali o sensibili, il costo è determinato in:
€ 1,00 per pagina.
 - Per importi complessivi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso.
-

Art. 11 – Diritti di ricerca e di visura

- Ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241/1990 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 17 aprile 2019, i diritti di ricerca relativi a documenti cartacei sono determinati in:
€ 12,50 per ciascuna istanza di accesso.
 - Nessun diritto di ricerca è dovuto qualora i documenti richiesti siano presenti esclusivamente in formato elettronico e immediatamente reperibili nelle banche dati dell'Istituto.
 - I diritti di visura sono determinati nella misura di:
€ 0,10 per ogni pagina visionata.
 - Qualora l'esercizio del diritto di accesso comporti la necessità di oscurare dati personali o particolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, il rimborso dovuto è pari a:
€ 1,00 per pagina.
- I diritti di ricerca e di visura si aggiungono agli eventuali costi di riproduzione, ove dovuti.
-

Art. 12 – Notifica ai controinteressati

- Qualora la richiesta di accesso comporti la comunicazione a soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, il richiedente è tenuto al rimborso delle spese di notifica nella misura di:
€ 10,00 per ciascun controinteressato, comprensivi delle spese amministrative e postali.
 - Nel caso in cui il controinteressato sia personale in effettivo servizio presso l'Istituto, le spese non sono dovute in quanto la comunicazione potrà essere effettuata con modalità interne.
-

Art. 13 – Copie conformi e imposta di bollo

- Su richiesta dell'interessato possono essere rilasciate copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.
- Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
- L'imposta è assolta dal richiedente mediante presentazione delle marche da bollo nella misura



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIORGIO – WOOLF”

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ☎ 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
✉ Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - ✉ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

prevista dalla normativa vigente.

Art. 14 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente tramite:
 - PagoPA;
 - altre modalità consentite dalla normativa di contabilità pubblica.
2. La causale dovrà riportare:
"Rimborso spese accesso agli atti – L. 241/1990".
3. Il rilascio della documentazione è subordinato all'esibizione della ricevuta di pagamento.

TITOLO V
ACCESSO CIVICO

Art. 15 – Accesso civico semplice

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nei casi in cui l'Istituto ne abbia omesso la pubblicazione.

Art. 16 – Accesso civico generalizzato

1. Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dall'Istituto ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.
2. L'esercizio di tale diritto è soggetto ai limiti e alle esclusioni previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Ricorsi

1. Avverso il diniego, il differimento o la limitazione dell'accesso sono ammessi i rimedi previsti dall'art. 25 della Legge n. 241/1990.
2. Per l'accesso civico generalizzato trovano applicazione le forme di tutela previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIORGIO – WOOLF”

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ☎ 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588

✉ Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - ✉ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

- all'Albo online dell'Istituto;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - nella sezione "Regolamenti" del sito istituzionale.
2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Istituto.
-